

ATTO DI AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO, ROMA,
SEZIONE QUARTA, n. 2636/2022
RESA SUL GIUDIZIO N. 3589/2022 R.G.

Il sottoscritto Avv. Roberto Colagrande (C.F.: CLGRRT68T28A345B - fax n. 06/8080731 - P.E.C.: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it), nella sua qualità di difensore della ricorrente Avv. MARIA LUISA NAPOLITANO (C.F. NPLMLS66E41F023S), nata a Massa (MS) in data 1.5.1966 e residente in Roma, Viale Libia n. 209, elettivamente domiciliata presso lo studio del sottoscritto difensore in Roma, Viale Liegi, n. 35/b, come da procura già rilasciata in atti, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 2636/2022 del 21.4.2022, resa nell'ambito dell'epigrafato giudizio n. 3589/2022 R.G.;

avvisa che

- 1) l'Autorità Giudiziaria adita è il TAR Lazio, Roma, Sez. IV, e il ricorso è incardinato con il n. 3589/2022 R.G.;
- 2) il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'Avv. MARIA LUISA NAPOLITANO contro: - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.; - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t.; - COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM), in persona del legale rappresentante p.t.; - FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante p.t.; e nei confronti di: - Avv. Paola MASSARO; - Avv. Flavia IACOVELLA; - Avv. Giorgia CAPRARA; - Avv. Anna Pia ESPOSITO;
- 3) il predetto ricorso è stato proposto per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 843 unità di personale presso il Distretto di Corte di Appello di Roma - codice RM, pubblicato in data 14.1.2022 in esito alla procedura selettiva pubblica per Titoli ed Esami per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo (di cui al Bando di concorso pubblicato

sulla G.U. n. 62 del 6.8.2021), nella parte in cui non risulta in essa ricompresa la ricorrente Avv. Maria Luisa Napolitano; - dei verbali della Commissione Interministeriale RIPAM relativi alla valutazione e all'attribuzione del punteggio per titoli della ricorrente Avv. Maria Luisa Napolitano nella parte in cui le vengono attribuiti Punti 0 per il Diploma di Laurea Quadriennale (cd. "Vecchio ordinamento"), secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2, lett. *b).i*, del bando di concorso; - ove occorra e in via subordinata, del suindicato bando di concorso per n. 8.171 unità di Addetti all'Ufficio del Processo, su base distrettuale, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 6.8.2021, relativamente agli artt. 4, co. 2, e 8 relativi alle modalità di trasmissione esclusivamente in via telematica della domanda di ammissione al concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso l'atto di organizzazione giudiziaria con l'avviso di convocazione dei vincitori di concorso presso gli Uffici Giudiziari relativi al Distretto di Corte di Appello di Roma;

4) a sostegno del ricorso è stata dedotta, in sintesi, la illegittimità di tutti gli atti impugnati sulla scorta dei seguenti tre motivi di ricorso:

- **con primo motivo di doglianza** è stata dedotta la illegittimità del mancato riconoscimento alla ricorrente dei 2,00 punti previsti dall'art. 6, co. 2, lett. *B).i*, del bando, in relazione al titolo diploma di laurea di v.o., pur dichiarato nella domanda di partecipazione. In tal senso, si è evidenziato che il citato art. 6 del bando ("*Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta*") prevede, per quanto di interesse, che: "2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): x. 102, punti 1,50; b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di

studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;...”.

Come si ricava dalla graduatoria impugnata, alla ricorrente sono stati tuttavia attribuiti solo 4,50 punti per i titoli dichiarati, di cui 1,50 per il voto di laurea (102/110) e 3,00 per l’abilitazione alla professione di Avvocato, mentre alcun ulteriore punteggio è stato attribuito in relazione al dichiarato diploma di laurea in Giurisprudenza di vecchio ordinamento, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. B).i, del bando, pur essendo lo stesso pienamente equiparato alla Laurea magistrale e alla Laurea specialistica quale proseguimento della laurea triennale. In tal senso, la mancata attribuzione del predetto punteggio alla ricorrente, oltre ad eludere la regola del bando e gli stessi principi sopraindicati, si pone altresì in netta violazione della più generale disciplina in tema di equiparazione dei titoli accademici, finendo di fatto per equiparare la laurea magistrale di vecchio ordinamento conseguito dall’Avv. Napolitano con una mera laurea triennale, che invero è intesa quale titolo “minimo” per l’ammissione al concorso. Di qui una siffatta lettura si porrebbe altresì in conclamata violazione dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (**doc. 7**) che notoriamente equipara le lauree quadriennali V.O. alle lauree specialistiche (le c.d. “3+2”) ex D.M. 509/1999 e alle lauree magistrali quinquennali a ciclo unico ex D.M. n. 270/2004, prevedendo quanto segue: *“I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto”*. Sul punto, del resto, anche la giurisprudenza amministrativa ha di recente ribadito, in un caso perfettamente aderente a quello in esame, che “Nessun dubbio può

sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021) ... l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso" (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma, Sez. IV, ord. 25.2.2022, n. 1228).

- **con secondo motivo di doglianza** è stato dedotto, per mero scrupolo difensivo, come nella specie non possa obiettivamente assumere rilevanza il dato della omessa specifica indicazione del possesso di un titolo sulla domanda di ammissione – mediante l'utilizzo del termine "nessuno" - in corrispondenza del titolo "Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso". Ciò in quanto il format della domanda stabiliva espressamente che "non è possibile alcun inserimento di titoli ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella domanda di ammissione e posseduti alla data di scadenza del bando di concorso"; divieto che, del resto, è stabilito anche con riferimento ad altri concorsi banditi in attuazione del PNRR come, ad es. quello relativo al reclutamento di 1249 Ispettori del Lavoro (Bando su G.U. n. 12 dell'11.2.2022). Evidentemente la vincolante articolazione del format telematico della domanda laddove si riferiva ad "eventuali, ulteriori, titoli universitari" (con ciò, intendendosi letteralmente e

logicamente altri diplomi di laurea o laurea magistrale, oppure la laurea specialistica a prosecuzione della laurea triennale) precludeva alla istante di dichiarare nuovamente il titolo Diploma di laurea in Giurisprudenza già dichiarato e per il quale confidava che l'Amministrazione precedente avrebbe tenuto conto della specificità ai fini dell'attribuzione del punteggio. Una diversa interpretazione produrrebbe, chiaramente, un'ingiustificabile disparità di trattamento tra quanti abbiano dichiarato quale titolo di ammissione il semplice diploma di laurea o di laurea magistrale rispetto a quanti abbiano indicato quale "*ulteriore titolo*" la laurea specialistica. In questo senso, d'altronde, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che non è possibile far ricadere sul concorrente le conseguenze della inesatta o insufficiente predisposizione della piattaforma informatica (e delle relative istruzioni), quando questa costituisce l'unica modalità per la presentazione della domanda (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 26.10.2015, n. 1414, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13.1.2016, n. 58). Peraltro, nel caso di specie evidentemente non era richiesta alla Commissione altra attività se non attribuire il punteggio di cui all'art. 6, co. 2 lett. b).i, al Diploma di laurea vecchio ordinamento, come dichiarato nella domanda, in considerazione della contraddittoria e oscura formulazione del modulo elettronico per la presentazione della stessa e considerando che, per accedere all'iter per l'abilitazione alla professione di avvocato, non è sufficiente una laurea triennale ma è necessario aver conseguito uno dei seguenti titoli: laurea magistrale (LMG/01) o specialistica (22/S) in giurisprudenza, oppure, laurea in giurisprudenza conseguita secondo il vecchio ordinamento.

- con terzo ed ultimo motivo di doglianza, proposto in via subordinata, è stata dedotta la illegittimità del bando per discriminazione "indiretta" per età, ai sensi dell'art. 2, n. 2, d. lgs. n. 216/2003, in quanto attuerebbe una gravissima discriminazione anagrafica ai danni della ricorrente e, in generale, a quanti abbiano conseguito il Diploma di laurea a ciclo unico quadriennale secondo

il vecchio ordinamento. Laddove infatti al titolo di ammissione non venisse attribuito alcun punteggio, il Diploma di laurea vecchio ordinamento e di laurea magistrale (entrambi a ciclo unico, rispettivamente di quattro e di cinque anni) verrebbero di fatto “degradati” al livello di una laurea triennale (!). Sennonché, mentre i candidati che abbiano conseguito la laurea specialistica beneficerebbero dell’attribuzione di due punti, ai sensi dell’art. 6 lett. b).i e i candidati che abbiano conseguito la laurea magistrale potrebbero “recuperare” la mancata attribuzione del punteggio iniziale, attraverso il raddoppio per il voto di laurea conseguito non oltre sette anni dal termine di presentazione della domanda, chi ha conseguito la laurea ante riforma universitaria quadriennale subirebbe l’ingiusta equiparazione ad una laurea triennale, senza alcun punteggio, oltre il voto di esame, il voto di laurea ed eventuali ulteriori titoli professionali. In tal modo, si sarebbe di fatto introdotto, del tutto arbitrariamente e surrettiziamente, un limite anagrafico nei confronti di tutti i candidati (evidentemente più “anziani”) che abbiano conseguito il Diploma di laurea vecchio ordinamento, creando così una palese e macroscopica disparità di trattamento, rispetto a quanti abbiano conseguito la laurea specialistica o la laurea magistrale, entro i termini indicati nel Bando. Com’è noto, il nostro sistema giuridico, tuttavia, con la L. 127/1997 (art. 3 co. 6) ha cancellato i limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici “*salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione*”. Ed ancora, in attuazione degli artt. 3 e 97 Cost, dell’art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dell’art. 2 co. 2, lett. b) e co. 4 Direttiva UE 2000/78 e del. D.lgs., sono vietati espressamente gli atti discriminatori che, anche attraverso una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri, “possono mettere in una posizione di particolare svantaggio ...le persone di una particolare età”. Sennonché, appare indubbio che, in tal modo, si sarebbe voluto

introdurre un limite indiretto di età, attraverso la mancata attribuzione di un punteggio ai diplomi di Laurea a compimento dei Corsi di laurea in Giurisprudenza regolati dalla disciplina ante-introduzione delle cd. “lauree 3+2”, di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127 (pienamente attuata a partire dagli anni accademici 2001-02) e successivamente, con l’introduzione delle lauree magistrali a ciclo unico a partire dall’anno accademico 2009/10. Ed infatti, è evidente che quanti abbiano conseguito diplomi di laurea vecchio ordinamento, siano i candidati nati (all’incirca) entro i primi anni ’80. Né, d’altro canto, le Amministrazioni hanno chiarito i motivi per cui le mansioni di Addetto all’Ufficio del Processo possano essere considerate incompatibili con le attitudini e le condizioni fisiche e mentali di un/una candidato/a ultraquarantenne che abbia espressamente dichiarato nel format della domanda di essere “*in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui il concorso di riferisce*”. Soprattutto se – come precisato *supra* – il concorso sembra volersi avvalere anche delle competenze professionali di avvocati, i quali, proprio in virtù dell’esperienza maturata nell’esercizio della professione forense, possono fornire un apporto significativo al conseguimento degli obiettivi specifici del PNRR, vale a dire, lo smaltimento in tempi brevi dell’arretrato di procedimenti giudiziari pendenti, al fine di migliorare l’efficienza della giustizia in Italia. In sintesi, laddove il bando di selezione dovesse essere interpretato nel sopraindicato senso deteriore per i candidati in possesso di diploma di laurea di v.o., lo stesso sarebbe gravemente viziato per eccesso di potere e violazione di legge in quanto irragionevole, contraddittorio, ingiustificato e discriminatorio, nella parte in cui: - vieta l’attribuzione dei due punti a chi, nella parte del format domanda relativa ai titoli per l’ammissione al Concorso, ha indicato il Diploma di Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico quadriennale (vecchio ordinamento), in quanto questa viene, arbitrariamente ed illegittimamente, equiparata ad una laurea triennale; - attribuisce punteggi aggiuntivi solo a chi ha

conseguito – in aggiunta alla laurea triennale – l’ulteriore titolo di laurea specialistica, oppure ha conseguito la laurea entro i sette anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda al concorso.

5) i soggetti controinteressati dall’eventuale accoglimento del ricorso sono, oltre ai soggetti sopra specificatamente individuati e indicati al punto 2) nei cui confronti è già stato notificato il gravame, tutti i candidati laureati in giurisprudenza attualmente inseriti nella impugnata graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 843 unità di personale presso il Distretto di Corte di Appello di Roma - codice RM, pubblicato in data 14.1.2022 in esito alla procedura selettiva pubblica per Titoli ed Esami per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio del Processo (di cui al Bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 62 del 6.8.2021);

6) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, mediante inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 3589/2022 R.G.) nell’apposita pagina riferita ai giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio, Roma;

7) la presenta notifica per pubblici proclami del ricorso in oggetto è stata autorizzata con ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 2636/2022 del 21.4.2022, resa nell’ambito del giudizio n. 3589/2022 R.G;

informa che

- con la citata ordinanza n. 2636/2022 il TAR Lazio, Roma, Sez. IV, ha altresì accolto l’istanza cautelare allegata al ricorso proposto nell’interesse dell’Avv. Maria Luisa Napolitano e, per l’effetto, ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, nei limiti di cui in motivazione e, conseguentemente, ha onerato l’Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato nei seguenti termini: *“Premesso che l’Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente i 2 punti per il possesso della laurea magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l’accesso al concorso, ai sensi*

dell'articolo 6, comma 2, lett. b) sub i, del bando; Osservato che, secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (così, tra le altre, T.a.r. Lazio - Roma, sez. III ter, ord. n. 12613 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, ord. n. 1739 del 2022; ID, ord. n. 1606 del 2022; ID, ord. n. 2820 del 2022); Ritenuto inoltre che dall'esecuzione dell'impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'errata collocazione della ricorrente nella graduatoria in epigrafe; Considerato che quanto sopra rilevato rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione della ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza";

- con la citata ordinanza n. 2636/2022 il TAR Lazio, Roma, Sez. IV, ha pure già fissato l'udienza pubblica per la decisione nel merito del ricorso al **21 dicembre 2022**;

avvisa altresì che

- in ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso in oggetto e della ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 2636/2022 del 21.4.2022, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la citata ordinanza, l'elenco dei controinteressati e i relativi avvisi;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà rilasciare alla ricorrente (**e, per essa, al sottoscritto difensore all'indirizzo roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it**) un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allegano al presente avviso:

- 1) ricorso iscritto dinanzi al TAR Lazio, Roma, al n. 3589/2022 R.G.;
- 2) ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 2636/2022;
- 3) elenco dei controinteressati.

Con osservanza.

Roma, 28 aprile 2022

Avv. Roberto Colagrande

f.to digitalmente